

**LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 03-04-2001
REGIONE LOMBARDIA**

**MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PER L'ATTUAZIONE
DEGLI
INDIRIZZI CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
REGIONALE - COLLEGATO ORDINAMENTALE 2001**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 14
del 6 aprile 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale*

ARTICOLO 1

(Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche
alla
l.r. 1/2000)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31
marzo
1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dallo
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I
della
legge 15 marzo 1997, n. 59') sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo il comma 48 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma 48 bis:

"48 bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l'acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali.";

b) dopo il comma 52 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies:

"52 bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella Conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che:

- a) favorisce l'integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;
- b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite;
- c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione.

La corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello

di
unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi,
quest'ultimo,
mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati."

"52 ter. Ogni anno il Documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di
spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e
quale
percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad
incentivare
i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati
dagli enti locali.";

"52 quater. E' costituito il fondo di incentivazione dei
progetti
degli enti locali per la gestione associata delle funzioni
indicate
nel d.p.r. n. 194/1996, al fine di garantire l'efficiente ed
efficace
gestione dei servizi erogati."

"52 quinquies La deliberazione del Consiglio regionale 22
aprile
1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di
comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell'art. 26 e
dell'art.
11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Approvazione dei criteri di
determinazione dell'entità dei contributi annuali da erogare a
ciascuna unione ed a ciascuna fusione) resta in vigore fino
all'approvazione del provvedimento sulle forme di incentivazione
della
gestione associata previsto al comma 52 bis.";

c) il comma 86 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"86. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare
specifici incarichi all'IReR, ad istituti universitari e ad altri
enti
specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i
limiti
previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n.
16
(Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza
della
Giunta regionale), per l'effettuazione di ricerche e per lo
studio di
progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica
energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche.";

d) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla
seguente:

"j) supporto agli enti locali in materia paesistico -
ambientale,
urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di
contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei

Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le Province e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente";

e) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalità inerenti all'erogazione della spesa.";

f) il comma 59 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province e ai comuni per le attività rispettivamente autorizzate:

a) le funzioni di vigilanza e controllo;
b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 54 del d.lgs 152/1999, nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.";

g) la lettera g) del comma 71 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"g) le funzioni amministrative relative:

1) all'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli

impianti

che:

1.1) effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo ed incenerimento a terra (D1, D5 e D10 - allegato B del d.lgs. 22/1997);

1.2) rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, lettera i), del

d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,

n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");

2) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 22/1997;

3) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti

urbani o assimilabili nei casi previsti dall'articolo 32 della legge

regionale 1 luglio 1993 n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di

quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82.

Funzioni

della regione e delle province), così come modificato

dall'articolo 1

della legge regionale 18 febbraio 1995 n. 9 (Modifica dell'art. 32

della l.r. 1 luglio 1993, n. 21 "Smaltimento di rifiuti urbani e di

quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82.

Funzioni

della regione e delle province").";

h) dopo la lettera o) del comma 71 dell'articolo 3 sono aggiunte le

seguenti lettere p) e q):

"p) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per

l'esercizio

delle funzioni delegate agli enti locali;

q) l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti

al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalità di

versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.";

i) il comma 73 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"73. Sono delegate alle province:

a) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla

realizzazione
degli impianti nonché all'esercizio delle inerenti operazioni di
smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti
nei
piani d'ambito;
b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei
rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla
realizzazione
e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero,
previste
dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli impianti di
cui
all'articolo 46 e per quelli che effettuano le operazioni di cui
agli
allegati B e C dello stesso decreto, con esclusione di quanto
previsto
dalla lettera g) del comma 71 della presente legge.";

l) dopo il comma 74 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma
74
bis:

"74 bis. Resta di competenza della Regione l'istruttoria
delle
domande alla stessa pervenute, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997,
fino
alla data di approvazione delle direttive tecniche di cui alla
lettera
p) del comma 71.";

m) dopo il comma 172 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti
commi
172 bis, 172 ter, 172 quater:

"172 bis. Con le modalità di cui all'articolo 11 della
l.r.16/1996 è istituito, nell'ambito della direzione generale
competente, l'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica
utilità.
Sono servizi di pubblica utilità tutti i servizi resi
direttamente da
soggetti pubblici o privati sulla base di un affidamento da parte
di
un soggetto pubblico. L'Osservatorio ha le seguenti finalità:
a) verificare il costante miglioramento dei servizi resi
all'utente
finale;
b) supportare e incentivare le aggregazioni degli enti locali
nell'attività di affidamento dei servizi;
c) assicurare il costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro
normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti
proposti, promossi e realizzati da enti e istituzioni privati e
pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali
pubblici;
e) effettuare azioni di informazione permanente."

"172 ter. I gestori pubblici o privati dei servizi di

pubblica
utilità trasmettono, con cadenza semestrale, all'Osservatorio
regionale, dati ed informazioni relativi all'attività svolta."

"172 quater. L'Osservatorio persegue le sue finalità
mediante le
seguenti attività:
a) costituzione e gestione di una banca dati strutturata per ogni
servizio pubblico erogato sul territorio della Lombardia, da
immettere
in un sito telematico;
b) acquisizione delle informazioni e dei dati amministrativi,
tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilità;
c) monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario,
nazionale e regionale in materia;
d) monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza;
e) divulgazione dei capitolati tipo per le gare di appalto
relative
alla gestione dei servizi;
f) divulgazione delle esperienze di eccellenza ed esperienze
pilota
nazionali ed internazionali;
g) comparazione delle carte dei servizi mediante indici di
qualità
curandone la pubblicazione;
h) ricognizione delle reti esistenti, rilevandone dati economici,
tecnici e amministrativi;
i) rilevazione, sulla base di studi e ricerche, delle tendenze
del
mercato dei servizi.";

n) il comma 23 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal
direttore generale competente per materia, fatta eccezione per
quelli
riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo
scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il
rinnovo
del commissario straordinario, l'estinzione delle IPAB, adottati
con
deliberazione della Giunta regionale.";

o) il comma 28 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"28. I collegi commissariali per l'amministrazione delle
IPAB
concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di
assistenza
(ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di
riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali
componenti di
diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel
proprio
seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata
in
cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla
prima

scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell'entrata in vigore della presente legge.";

p) il comma 31 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell'organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro 90 giorni dall'avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30.";

q) alla fine del comma 33 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

"Sono altresì adottati con deliberazione della Giunta regionale i provvedimenti attribuiti all'autorità di Governo dall'articolo 25, ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla l.r. 31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice civile riguardo agli enti morali muniti di personalità giuridica riconosciuta che esauriscono le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione.";

r) alla fine del comma 38 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

"La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.";

s) alla fine del comma 46 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

"Al soggetto responsabile per la tenuta dei registri relativi alle organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 competono anche le funzioni amministrative non diversamente attribuite dalla presente legge purché afferenti le organizzazioni incluse nei registri di propria pertinenza.";

t) la lettera d) del comma 58 dell'articolo 4 è soppressa;

u) dopo il comma 58 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti commi
58 bis, 58 ter, 58 quater, 58 quinquies e 58 sexies:

"58 bis. Sono delegati alle Aziende sanitarie locali i provvedimenti autorizzativi riguardanti:
a) l'impiego delle sostanze di cui all'articolo 15, comma 3, del d.p.r. 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi);
b) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di additivi alimentari, ivi compresi i coloranti;
c) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di aromi per uso alimentare."

"58 ter. Alle ASL sono delegate le seguenti funzioni amministrative:
a) la raccolta, in appositi elenchi, da trasmettere alla Regione, delle comunicazioni dei dati relativi alla produzione, al confezionamento in proprio e per conto terzi, all'importazione e allo stoccaggio di prodotti cosmetici;
b) le ispezioni igienico-sanitarie sull'applicazione delle disposizioni in materia di produzione, confezionamento, importazione, commercializzazione e stoccaggio dei cosmetici, così come previsto dalla normativa vigente. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni sono comunicati alla Regione.
c) la sorveglianza sugli effetti indesiderati correlati all'uso dei cosmetici e la trasmissione dei relativi dati alla Regione. La Giunta determina i criteri per lo svolgimento uniforme sul territorio regionale dei servizi di sorveglianza, ispezione e raccolta dei dati sui cosmetici, nonché le modalità operative per assicurare che l'attività ispettiva interessi, in un periodo di tempo determinato, tutte le officine di produzione e di confezionamento di prodotti cosmetici nonché i depositi degli importatori e dei distributori situati nel territorio di competenza."

"58 quater. E' delegata alle ASL la facoltà di proporre al Prefetto ai sensi dell'articolo 21 della legge 833/1978 e dell'articolo 57 della l.r. 64/1981 l'elenco di nominativi per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Spetta alle ASL il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale nonché per operatori nominati dal Prefetto ai sensi dell'articolo 21 della legge 833/1978 e dell'articolo 57 della

l.r.
64/1981."

"58 quinquies. Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) quando la proibizione riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di competenza regionale, regolamentate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche."

"58 sexies. E' delegata alle Aziende sanitarie locali la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto). Le imprese che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale sono tenute a trasmettere all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente in base all'ubicazione dei lavori tutti i dati richiesti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212) e dalla legge n. 257/1992 riguardanti in particolare le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività, con cadenza annuale, entro il mese di marzo di ogni anno.";

v) il comma 59 dell'articolo 4 è sostituito del seguente:

"59. Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche

private, previste dall'articolo 2, comma 7, della l.r. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del Comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54.";

z) la lettera e) del comma 121 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale.";

aa) dopo il comma 150 dell'articolo 4 sono introdotti i seguenti commi 150 bis, 150 ter e 150 quater:

"150 bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, trasferito alla Regione dall'art. 162, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 è delegato alle Province.

150 ter. Al fine dell'esercizio della funzione delegata, la Provincia nel cui territorio ha inizio la gara convoca apposita Conferenza di servizi per acquisire assensi, nulla-osta, intese da parte delle ulteriori Province coinvolte.

150 quater. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.".

2. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles presso la sede dell'Unione Europea) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
"Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles";

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di favorire la più efficiente trattazione delle questioni che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la Giunta regionale istituisce una propria delegazione distaccata presso la sede dell'Unione Europea in Bruxelles.

2. La delegazione di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.

3. Nell'espletamento della propria attività la delegazione di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea.

4. La delegazione collabora inoltre alle attività di rappresentanza e alle attività di promozione all'estero e di rilievo internazionale di cui agli articoli 1 e 2 del d.p.r. 31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Organizzazione e personale)

1. La Giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni.";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Trattamento economico)

1. Al personale regionale di ruolo assegnato ed in servizio presso la delegazione di Bruxelles è corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale in materia, aumentato dell'indennità di servizio prevista dall'articolo 23 del d.lgs 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Per il personale non di ruolo e con funzioni di consulenza, il trattamento economico viene definito dai rispettivi contratti individuali.";

e) l'articolo 4 è abrogato;

f) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri per le attività di rappresentanza e per i programmi di promozione all'estero nonché per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale di cui all'articolo 1, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziare al capitolo 1.2.3.1.1345 dello stato di previsione delle spese la cui denominazione è così modificata "Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale.".

3. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"a) dalle province, dalle comunità montane e dai singoli comuni con una popolazione di almeno 10.000 abitanti che abbiano adottato il regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia provinciale, municipale o della comunità montana";

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno 10.000 abitanti o con

un minimo di 7 addetti di polizia municipali coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane”.

c) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale”;

d) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.

e) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

“Art. 7 bis

(Progetti sperimentali)

“1. Per l'anno 2001, in via sperimentale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della sicurezza, i comuni capoluogo di provincia, di concerto con le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale e le forze di polizia, possono proporre progetti di videosorveglianza, che prevedano concrete modalità di coordinamento gestionale e operativo tra i predetti soggetti. Ai predetti progetti non si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti agli stessi a valere sulle risorse stanziare sull'esercizio finanziario 2002.”.

4. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo 15 bis:

“Art. 15 bis

(Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni o l'istituzione di un fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico, di cui all'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modifiche ed integrazioni, avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio immobiliare

regionale e di altri enti pubblici. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l'ammontare delle quote del fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale la quale si avvarrà, nell'ipotesi di fondo chiuso immobiliare, di soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) all'istituzione e gestione del fondo medesimo. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono conferiti alla società per azioni o al fondo. Il patrimonio indisponibile è consegnato per la manutenzione, secondo apposite convenzioni.".

5. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"b) l'adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonché a fondazioni e altre istituzioni;"

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti".

6. La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate) è abrogata.

7. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il punto 5 del quarto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"5) che l'utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.".

8. La Regione istituisce il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato "Fondo", al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il Fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, operanti sul territorio regionale. Il Fondo interviene con la concessione di contributi per l'abbuono degli interessi e le spese di istruttoria dei finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati. La Giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i termini, le modalità di accesso al Fondo, la intensità dell'aiuto, i criteri di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del Fondo nonché l'affidamento della gestione del Fondo alla società finanziaria regionale.

9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal Fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché le spese per valutazioni di impatto ambientale, gli studi di inquadramento territoriali ed ogni altra analisi funzionale alla verifica della fattibilità tecnica delle opere, le spese per studi di fattibilità ed ogni altra spesa di assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le spese per l'asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari, nonché le spese di assistenza legale, sostenute per la predisposizione

dei bandi di gara, gli schemi di contratto, le convenzioni, i capitolati di oneri e le spese per la predisposizione di ogni elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario. Le spese predette costituiscono elementi di costo dell'opera.

10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e di conseguire risparmi di spesa, il Consiglio regionale provvede, con legge di iniziativa della Giunta regionale, a sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico - amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuali soppressioni negli anni successivi possono essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.

ARTICOLO 2

(Disposizioni in materia di sviluppo economico)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59') è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona non sono soggette alle limitazioni di

cui
ai commi 1, 2 e 3.".

2. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs n. 114/1998 e 'Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche') sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"7. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.";

b) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.";

c) la lettera e) del comma 4 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.";

d) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall'articolo 28 del d.lgs 114/1998 con presa d'atto del comune di residenza o del comune sede del posteggio. Per i residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 112/1991 sono convertite dal comune di residenza salvo che le normative di altre regioni dispongano diversamente. In tal caso le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 112/1991 sono da considerarsi convertite di diritto, alla data di entrata

in
vigore della presente legge, nel titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998.";

e) il comma 5 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai
comuni,
con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali,
solo
qualora gli operatori "battitori" rinuncino al posteggio o non
utilizzino lo stesso per periodi complessivamente superiori a
dodici
mesi continuativi .";

f) il punto 2 del paragrafo II.3 dell'allegato A è sostituito dal
seguente

"2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione
inferiore
ai 1.000 abitanti e i centri abitati con meno di 500 abitanti
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalla d.g.r. 20
novembre 1998 n. 6/39709 e successive modificazioni, non
sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente,
possono istituire aree mercatali anche in deroga ai limiti di cui
al
paragrafo II.2.
I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni
massime:
- dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti
di
cui alla tabella "A" della citata d.g.r.;
- sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di
cui
alla tabella "B" della citata d.g.r..
Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a
merceologie alimentari.";

g) il punto 2 del paragrafo III.2 dell'allegato A è sostituito
dal
seguente:

"2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi
superiori
alle disponibilità di cui al paragrafo II.2 punto 1 è soggetta al
preventivo nulla osta della Giunta regionale.";

h) il punto 2 del paragrafo III.3 dell'allegato A è sostituito
dal
seguente:

"2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato
l'operatore
commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in
concessione un massimo di due posteggi.";

i) il punto 5 del paragrafo IV.1 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività.";

l) il punto 5 del paragrafo IV.2 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.";

m) il punto 1 del paragrafo V.1 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.";

n) il punto 4 del paragrafo VII dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita."

3. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett.

e),
della legge 15 marzo 1997, n. 59") è apportata la seguente
modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e
fiscale
nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di:
a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria di impresa;
c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela ambientale;
f) igiene e sicurezza sul lavoro;
g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli
esercizi
commerciali.

I centri svolgono altresì la loro attività in relazione ad altre
materie eventualmente previste dallo statuto di cui all'articolo
10."

4. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova
classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione
delle
case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti
modifiche:

a) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente:

"Titolo II - Case ed appartamenti per vacanze. Attività di Bed &
Breakfast";

b) dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Art. 16 bis
(Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed &
Breakfast")

1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di
residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio
e
prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di
attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990
, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della
denuncia
deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività
ha
carattere saltuario ed è denominata "Bed & Breakfast".

2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio
identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese

di
chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del

responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.

10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed & Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.

12. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune."

5. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

"b) costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore a lire 350.000.000 (euro 180.759,92) La durata massima del finanziamento è di dieci anni. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a cooperative sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo.";

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

"b) un rappresentante segnalato dalla Conferenza delle autonomie locali.";

c) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Le cooperative sociali che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento; le domande sono esaminate con la procedura valutativa a sportello prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). I finanziamenti sono concessi nei limiti della consistenza del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei finanziamenti.".

6. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del primo comma, lettera a), dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole:

", locali di ristoro sulle piste da sci o all'arrivo degli impianti di risalita.";

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Concessione dei contributi)

1. Il dirigente competente ogni anno, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 5, approva il piano di riparto dei contributi nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie iscritte nei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.

2. L'approvazione del piano vale quale atto di concessione

dei
contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti
impegno
di spesa a carico dei bilanci regionali dei relativi esercizi
finanziari." ;

c) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. La durata del vincolo è determinata, in relazione alla
consistenza degli interventi, con l'atto di concessione del
contributo
e non potrà comunque essere superiore a cinque anni." ;

d) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"1. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione
della
Giunta regionale, stipula convenzioni con uno o più istituti di
credito autorizzati alle operazioni di medio e lungo termine ai
fini
della concessione dei mutui agevolati dall'intervento regionale
di cui
al presente titolo." ;

e) il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"3. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione
della
Giunta regionale, stipula una convenzione con Finlombarda S.p.A.
ai
fini di prevedere la consulenza della stessa società in ordine
agli
aspetti tecnici ed economici dei criteri di attuazione del
presente
titolo della legge." ;

f) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"3. Copia delle domande devono essere presentata a cura
degli
interessati alla Giunta regionale." ;

g) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
(Concessione dei contributi)

1. L'istituto convenzionato trasmette trimestralmente alla
Giunta
regionale, tramite Finlombarda S.p.A., l'elenco delle domande
pervenute con le risultanze dell'istruttoria esperita e le
proposte
conseguenti. Il dirigente competente, verificata la rispondenza
delle

proposte pervenute ai criteri di priorità stabiliti dal Consiglio regionale, approva la concessione del contributo.";

h) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 è soppresso.

7. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. L'individuazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche è effettuata in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Piano triennale di intervento)

1. Le comunità montane predispongono, di concerto con tutti i comuni interessati, il piano triennale degli interventi relativi alle aree sciabili, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici.

2. La comunità montana trasmette il programma degli interventi di cui al comma 1 alla Giunta regionale, che lo approva acquisito il parere tecnico vincolante del comitato consultivo di cui all'articolo 5."

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane predispongono il censimento delle piste da sci esistenti da ricondurre nell'area sciabile localmente individuata, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici, e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione su conforme parere tecnico del comitato consultivo di cui all'articolo 5 della l.r. 36/1985.

9. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi

regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane)
sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"b) stipula convenzioni con Artigiancassa, con le aziende di credito, singole o associate, e con le società di locazione finanziaria, al fine di rendere disponibili finanziamenti, a tasso convenzionato, alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi.";

b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il fondo per l'abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito, singole o associate, e dalle società di locazione finanziaria, sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale.";

c) il comma 6 bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6 bis. L'impiego delle giacenze è regolamentato dalla convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.A. Per un impiego efficiente dei fondi di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze espresse dalle aziende artigiane, Finlombarda S.p.A. può essere autorizzata, con atto del direttore generale, ad utilizzarne le giacenze per finanziare gli interventi nell'ambito del piano di cui all'articolo 5.".

10. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti fieristici operanti in Lombardia per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.".

ARTICOLO 3

(Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)

1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 'Disposizioni in materia di risorse idriche') sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e ottimizzarne l'uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il Piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle Autorità d'ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle Autorità di bacino nazionali e interregionali.";

b) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"5. Il Piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all'articolo 44 del d.lgs.152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l'altro gli aspetti inerenti:

a) alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una

corretta

quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini;

b) alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici;

c) agli usi attuali;

d) alle caratteristiche delle risorse idriche;

e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all'utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;

f) alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale;

g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per

gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra

risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche

delle compatibilità ambientali generali.";

c) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto sul BURL e la pone in libera

visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta

regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni,

proposte, adotta il piano e lo trasmette all'Autorità di bacino per

l'espressione del parere di competenza. La Giunta regionale recepisce

il parere dell'Autorità di bacino e trasmette il piano al Consiglio

regionale per l'approvazione.";

d) dopo il comma 6 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6 bis. Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio

1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della

difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall'articolo 17 della medesima legge. Fino all'approvazione del piano

di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di

acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il Piano regionale

di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio

1976,
n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e
dalle
leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle
acque
- Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e 26
novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32
'Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela
delle
acque dall'inquinamento').".

2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione
della
diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative
infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti
modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

"(Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto
ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli
alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti
rinnovabili,
nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)";

b) la lettera a) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento
acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale
di
veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a
combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;"

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Iniziative)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1,
la Regione:

a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;

b) incentiva l'acquisto di veicoli alimentati a combustibili
gassosi
o ricavati da fonti rinnovabili;

c) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il
rifornimento
dei veicoli di cui alle lettere a) e b);"

d) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per
l'introduzione
dei veicoli suddetti.";

d) la lettera b) dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"b) per infrastrutture di rifornimento, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti di distribuzione dei combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili.";

e) l'articolo 4 è abrogato;

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili)

1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 2 nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.

2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo dei veicoli di cui all'articolo 2 e un veicolo con motore a combustione interna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:
a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

4. La concessione dei contributi è disposta dal dirigente della competente struttura regionale; la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.";

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Realizzazione di progetti di diffusione)

1. La Giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all'articolo 2 e relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti

pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente determina, con il bando di concorso annuale:

- a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;
- b) le quote massime di contribuzione regionale.

3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio o per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale).".

3. Alla legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. La Giunta regionale può concorrere alle iniziative e agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 21 è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può autorizzare il dirigente della struttura regionale di protezione civile a sostenere, anche mediante aperture di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella deliberazione stessa. Con il medesimo atto la Giunta regionale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.".

4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 34 bis è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d'intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).";

b) dopo l'articolo 34 bis è inserito il seguente articolo 34 ter:

"Art. 34 ter
(Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13
'Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati')

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della l. 13/1989, la Giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

2. Hanno diritto ai contributi:

- a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
- b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 12 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui

alla
lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di
abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla l. 13/1989.

4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall'amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla l. 13/1989.".

5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al

comma 1:

a) ai soggetti di cui all'articolo 1 che realizzano interventi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;

b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 'Disposizioni in materia di risorse idriche'), per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative Autorità."

6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Contributi per opere di disinquinamento)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture sotterranee multiuso a province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 1

bis:

"1 bis Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al

comma 1:

a) ai soggetti di cui all'articolo 1 che realizzano interventi nel

settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione

negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'art. 37 bis della

legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai

sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di

risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli

ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994,

n. 36 'Disposizioni in materia di risorse idriche'), per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le

relative

Autorità."

7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"2 La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all'articolo 36, comma 1.";

b) il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento, quando si riferiscono a:

a) opere di competenza della Regione;

b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualità il cui importo capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera."

8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 17 è abrogato;

9. Il comma 1 dell'articolo 31 bis della l.r. 94/1980, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 'Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti'), va inteso nel senso che i contributi regionali ivi previsti possono essere utilizzati dai comuni beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 bis. A tal fine le relative parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente Ordine.

10. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 5 (Proroga dei termini dell'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990 n. 28 "Modificazione ed integrazione alla l.r. 5 dicembre 1983 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 'Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica'") è prorogato fino alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta di attuazione delle funzioni individuate dalle lettere m), n) e r) del comma 41 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000"

11. Fino all'entrata in vigore delle legge regionale di recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può sospendere l'attuazione dei piani di vendita degli alloggi soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, autorizzati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con l'esclusione dei

piani di vendita degli enti locali. Non sono soggette alla predetta sospensione le domande di acquisto degli alloggi presentate fino all'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione.

13. Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il primo comma dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti commi secondo e terzo:

"Al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le vie navigabili, la Regione provvede altresì ad assicurare la promozione della navigazione interna e a garantire la sicurezza e la vigilanza."

"La Regione realizza gli interventi di cui ai commi precedenti anche tramite gli enti locali, loro gestioni associate o aziende dipendenti ai sensi del d.lgs 267/2000."

14. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19

novembre
1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale.

15. Per l'anno 2001 l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14 è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs 422/1997, in lire 647.596.400.000 (Euro 334.455.628,61), di cui lire 588.724.000.000 (Euro 304.050.571,46) assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell'importo dei contratti e lire 58.872.400.000 (Euro 30.405.057,15) quale IVA calcolata applicando l'aliquota del 10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte stimata in lire 56.072.400.000 (Euro 28.958.977,83), ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2000 in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 472/1999.

16. Per la differenza stimata, pari a lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all'IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali.

17. All'avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all'IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.

ARTICOLO 4

(Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 7 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

d) costituzione presso Finlombarda S.p.A di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo.

Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.".

2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"6. Nell'azienda ospedaliera il collegio dei revisori è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione ed uno dalla conferenza di cui all'articolo 6, comma 9 bis, iscritti nel registro dei revisori contabili; gli altri due sono designati rispettivamente dal ministero della sanità e dal ministero del tesoro.";

b) alla fine del comma 6 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo:

"Il termine per l'esercizio del controllo da parte della Giunta sugli atti di cui al presente comma è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno."

c) dopo il comma 11 dell'articolo 13 è inserito il seguente comma 11 bis:

"11 bis. I progetti e le varianti in corso d'opera, di cui al comma 11, lettera b), sono approvati dal direttore generale della direzione competente in materia di sanità o dal dirigente delegato, previo parere degli organi tecnici regionali quando sia prevista l'approvazione regionale.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 34/1978) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), abrogati dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2001 con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, riprendono efficacia dalla medesima data.

5. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia

di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la sigla "U.S.S.L." contenuta negli articoli 2,3,4,5 e 6 è sostituita con la sigla "ASL";

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3. Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalla competente ASL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera. Il ricorso all'assistenza indiretta è ammesso altresì per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.".

6. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis. La Regione valorizza l'associazionismo femminile promuovendo e sostenendo iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale.".

7. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e diploma universitario, alle scuole dirette a fini speciali delle università, agli istituti superiori di grado universitario, nonché agli istituti che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.";

b) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente è nominato con decreto del presidente

della giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università, tra i componenti del consiglio di amministrazione in possesso di comprovata competenza tecnico-amministrativa.";

c) il comma 3 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e non statali ed agli altri istituti di cui all'articolo 2, comma 1, che rilasciano titoli aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio.".

8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) azioni di sistema, mediante studi, sperimentazioni e assistenza tecnica, finalizzate a sostenere il processo di sviluppo del sistema della formazione professionale in Lombardia.".

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali.

10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore.

11. Dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 9 sono abrogati:

a) l'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58

- (Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale);
- b) l'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale);
- c) l'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della Regione Lombardia, in campo cinematografico e audiovisivo);
- d) l'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale)
- e) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico)

12. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale)

1. E' istituito il Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale; esso è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto dall'assessore competente o suo delegato, che lo presiede, e da 5 membri scelti tra esperti in materia di beni e attività culturali con curriculum individuale comprovante un'elevata competenza nella materia.

3. Il Comitato formula, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, proposte in materia di promozione educativa e culturale ed esprime parere sugli atti di programmazione triennale e relativi aggiornamenti, nonché, ove richiesto, sulle singole iniziative.

4. La direzione generale competente assicura al Comitato il supporto di segreteria."

13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure

per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla l.r. 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della l.r. 10 maggio 1980, n. 56) sono abrogate.

14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
(Obblighi dei consultori pubblici)

1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all'articolo 1 della legge citata.

2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti.";

b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21
"Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio

regionale”)

1. La tabella di cui al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 21/96 è sostituita dalla seguente:

Gruppi	Dotazione	DIR	D3	D1	C	B3
Di 1 cons.	3	1	1	1	0	0
Di 2 cons.	5	1	2	2	0	0
Di 3 cons.	6	1	2	2	1	0
Da 4 a 7 cons.	10	1	4	3	2	0
Da 8 a 10 cons.	14	1	4	4	3	2
Da 11 a 18 cons.	17	2	7	5	3	0
Da 19 a 23 cons.	21	2	5	7	4	3
24 cons. e oltre	29	3	9	7	5	5

2. Il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 21/96 è sostituito dal seguente:

“5. Allo stanziamento di cui al comma 2 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.”.

ARTICOLO 6

(Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34
"Provvidenze e
contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari")

1. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 34/72 è inserito il
seguito
articolo 2 ter:

"Art. 2 ter
(Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del mandato
consiliare)

1. Al fine di assicurare l'espletamento del mandato
consiliare è
riconosciuto ad ogni gruppo il contributo mensile di cui alla
tabella
1 anche per le spese di formazione, aggiornamento, consulenze
esterne
occasionalmente, documentazione, rappresentanza, divulgazione e
accesso e
utilizzo delle nuove tecnologie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per il tramite
del
gruppo consiliare di appartenenza in base alle modalità
deliberate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio."

2. Alla tabella 1 allegata alla l.r. 34/72 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) Il punto 1 è così sostituito:

"1. Quota costante mensile: L. 4.000.000";

b) Il punto 2 è così sostituito:

"2. Contributi mensili ragguagliati all'entità numerica dei
gruppi:

- a) L. 3.000.000 per ogni consigliere da 1 fino a 10;
- b) L. 2.000.000 per ogni consigliere da 11 fino a 20;
- c) L. 1.000.000 per ogni consigliere oltre 21."

c) Il punto 3 è abrogato.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300.000.000 (euro 2.737.221,57) di cui lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per il 2001, lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 di cui:

- lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali per la costituzione dei sistemi informativi sovracomunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a);

- lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo d'incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b);

- lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per il 2001, di parte corrente, per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m).

2. All'onere complessivo di lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per l'anno 2001, di cui al comma 1, si provvede per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (lire 1.000.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei

sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") e per lire 800.000.000 (euro 413.165,52) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.4.2.2.152.9306 "Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità") dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

3. All'onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 della dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (lire 1.000.000.000 per il 2002 e lire 1.000.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 per il 2002 e lire 500.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture e per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

4. Per il finanziamento di progetti sperimentali di video-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa in capitale di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

5. All'onere di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70), previsto dal comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, per l'anno 2002, dell'UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato" dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

6. Per le spese per la costituzione della società per azioni o l'istituzione del fondo chiuso immobiliare di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede, per l'anno 2001, con le risorse stanziato all'UPB "5.0.2.0.1.181 "Amministrazione beni immobili regionali".

7. Per l'istituzione del Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa lire 300.000.000 (euro 154.937,07).

8. Alle spese di cui al comma 7 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria dell'UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

9. Alle spese per gli interventi pilota su edifici, spazi e servizi di uso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), si provvede con le risorse stanziato all'UPB 4.10.4.1.3.112 "Iniziativa in materia di opere pubbliche" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

10. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziato rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

11. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a) si provvede con le risorse stanziato rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149

"Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

12. Per il finanziamento di programmi ed azioni in materia ambientale di cui all'articolo 3, comma 12, sono autorizzate per l'anno 2001 le spese di parte corrente di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) e di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per investimenti.

13. All'onere complessivo di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) previsto nel comma 12, si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.5.2.2.154.9034 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21 locali) per le spese di parte corrente e mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce 4.9.5.2.3.155.9650 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21) per le spese per investimento, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

14. Per la corresponsione della differenza dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'art.3, comma 16, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 2.800.000.000 (euro 1.446.079,32).

15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante le risorse stanziare sull'UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

16. Per il finanziamento delle iniziative e dei progetti in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale, di cui all'articolo 4, comma 6, si provvede con le somme appositamente stanziare sull'UPB 2.5.4.3.2.86 "Valorizzazione dell'associazionismo femminile e diffusione della cultura di genere" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

17. Per le spese in materia di assistenza indiretta e di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a dialisi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, si provvede con le risorse annualmente stanziare all'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti.

18. Per l'acquisto di autoveicoli di soccorso e relative attrezzature sanitarie per il soccorso sanitario Urgenza-Emergenza è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) utilizzando all'uopo il contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

19. Qualora entro il termine dell'esercizio nel quale sono stati stanziati i fondi del capitolo 3.7.2.0.2.256.5010 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziare, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata per il triennio 2001/2003 la spesa complessiva di L. 2.200.000.000 (euro 1.136.205,18) di cui L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2002 e L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2003.

21. All'onere di cui al precedente comma, si provvede

mediante
riduzione di pari importo, per gli stessi esercizi finanziari,
della
dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.5.2.3.2.77
"Sviluppo
degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" dello stato
di
previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione
vigente
2001/2003.

22. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla
presente
legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

23. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale
2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza
e di
cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.1.116
"Assegnazioni
per il settore trasporti" è incrementata di lire 644.796.400.000
(euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai
sensi
dell'articolo 3, comma 16.

Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza
e di
cassa per l'esercizio finanziario 2001, dell'UPB 2.1.160
"Trasferimento da altri soggetti" è incrementata di lire
7.000.000.000
(euro 3.615.198,29)".

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 4.9.4 "Strategie e investimenti per i
servizi
innovativi di pubblica utilità":

- spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB
4.9.4.1.3.151
"Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione
associata di
servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali"
è
incrementata di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di
competenza e
di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 1.500.000.000

(euro 774.685,35) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;

- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.4.2.2.152 "Supporto agli enti locali ed alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità" è incrementata di lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per l'esercizio finanziario 2001.

Alla funzione obiettivo 1.2.1 "Sicurezza dei cittadini e del territorio", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza", è incrementata di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

Alla funzione obiettivo 4.11.2 "Sostegno alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato", è ridotta di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

Alla funzione obiettivo 1.1.2 "Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale":

- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.5.2.263 "Strumenti di finanza innovativa", è incrementata di lire 300.000.000 (euro 154.937,07);

- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata", è ridotta di lire 300.000.000 (euro 154.937,07).

Alla funzione obiettivo 4.9.5 "Ambiente e sviluppo sostenibile":

- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.9.5.2.2.154 "Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", è incrementata di

lire
100.000.000 (euro 51.645,69).

- è istituita l'UPB 4.9.5.2.3.155 "Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", spesa in capitale, con dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 di lire 100.000.000 (euro 51.645,69).

Alla funzione obiettivo 4.8.2 "Riforma del trasporto pubblico regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del Servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi", è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'articolo 3, comma 16.

Alla funzione obiettivo 3.7.2 "Miglioramento della rete delle strutture sanitarie", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza", è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).

Alla funzione obiettivo 5.0.1 "Organi istituzionali", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.1.0.1.169 "Funzionamento Consiglio regionale" è incrementata di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2002 e di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2003.

ARTICOLO 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.

127

della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Formula Finale:

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 aprile 2001

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 29 marzo 2001, prot. n.22702/656)